



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Decreto Presidenziale n. 46/20 del 02.11.2020

OGGETTO: Misure di velocizzazione delle procedure di gara. Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure bandite per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28/01/1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, come novellata dal D. Lgs. 04/08/2016 n. 169;

Visto il D.M. n. 126 del 04/04/2017, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in particolare gli articoli 77, 78 e 216, comma 12;

Visto l'art. 77 comma 1 del Testo Unico degli Appalti e Contratti Pubblici che, soltanto “..limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa...”, prevede la nomina di una commissione di gara, determinandone i profili e le modalità;

Vista la Deliberazione A.N.A.C. 31.05.2016, n. 620 avente ad oggetto “Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'A.N.A.C. per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto” con la quale l'A.N.A.C., ai sensi dell'art. 77, comma 12 e 216, del D. Lgs. n. 50/2016, ha individuato i criteri generali per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne, stante la necessità che gli stessi debbono essere preventivamente individuati da ciascuna stazione appaltante fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Decreto sopra citato;

Considerata la necessità di definire i criteri generali di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici interne che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione

dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

Considerato che esistono delle oggettive differenze tra le fasi di svolgimento delle procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e quelle da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato, altresì, che la procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si compone di più fasi che possono essere gestite distintamente e nel rispetto delle rispettive competenze da un Seggio di gara, in composizione monocratica, per quanto attiene alle attività di verifica amministrativa che non richiedono alcun giudizio di tipo discrezionale, e da una Commissione giudicatrice per quanto attiene le attività di valutazione delle proposte dell'operatore economico, attraverso l'esercizio esclusivo di discrezionalità tecnico-scientifica, o giuridico-finanziaria;

Ritenuto di dovere adottare urgenti misure finalizzate a consentire agli uffici di snellire le procedure di gara, laddove sia consentito dalle norme vigenti in materia di pubblici appalti;

Visti gli atti d'ufficio;

DECRETA

- di prendere atto che:

1) ai sensi delle disposizioni in premessa, è necessario individuare regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici interne in cariche di valutare le offerte ricevute;

2) i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici sono utilizzati nelle procedure bandite da questa Stazione Appaltante:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

. sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016.

- **di adottare** i seguenti criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici interne:

a) per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la gestione delle procedure è affidata distintamente ad un Seggio di gara e ad una Commissione giudicatrice, nel rispetto delle rispettive competenze, secondo quanto già disciplinato con il Decreto n. 36 del 08.06.2018;

b) per le procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, la gestione dell'intera procedura è affidata ad un Seggio di gara, in composizione monocratica. Il Seggio di gara è costituito di norma dal R.U.P. o dal Responsabile dell'Area Gare e Contratti, Affari Giuridici e Contenzioso, senza alcun riconoscimento di profilo economico.

Visto
Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata